



## Città Metropolitana di Reggio Calabria

### **DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO**

N° 66 / 2019 di Registro Generale

**Oggetto: Approvazione Regolamento di funzionamento della Commissioni giudicatrici e di seggi di gara della Stazione Unica Appaltante Metropolitana**

L'anno 2019 il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 14:00, nella sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Vicesindaco Mauro Riccardo con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Avv. Umberto Nucara , adotta la seguente deliberazione.

#### **Il Sindaco Metropolitan**

Ai sensi dell'art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole;
- il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere : Favorevole;

## IL DIRIGENTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA

**Richiamato** il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ” che disciplinano le funzioni attribuite al sindaco metropolitano;

**Visto** l'art.1, comma 16, della citata legge, dal 2 febbraio 2017 la Città metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo a essa in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni;

**Visto** l'art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, d'ora in avanti Codice, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

**Visto** l'art. 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 che precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

**Considerato** che è necessario definire criteri generali e di dettaglio, nel quadro normativo di riferimento sopra declinato, che disciplinino il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alle soglie di cui al cit. art. 35 del Codice dei Contratti;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alle soglie di cui al cit. art. 35 e 36 del Codice dei Contratti, nel caso si ritenga avvalersi di tale facoltà;

**Visto** il Regolamento di funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale della Struttura Organizzativa Autonoma denominata “Stazione Unica Appaltante Metropolitana” – Giuseppina Libri -

### **Visti:**

- D.lgs n. 267/2000 ( T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- Art. 97 Costituzione della Repubblica Italiana;
- D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”;
- La legge n. 241 /1990 e s.m.i recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”

- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- D.M. n. 143/2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedura di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”;
- Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 2004;
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica secondo quanto previsto dall’ art. 49 c.1 D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante Metropolitana – Mariagrazia Blefari –

Propone al Sindaco metropolitano

- 1) Di adottare il Regolamento di funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara allegato al presente provvedimento;

## **IL SINDACO METROPOLITANO**

**Vista** la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente della Stazione Unica Appaltante metropolitana;

**Visto** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso secondo quanto previsto dall’art. 49 Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal dirigente della struttura organizzativa autonoma Stazione Unica Appaltante Metropolitana;

**Visto** il parere favorevole espresso dal dirigente Settore Economico Finanziario in merito alla regolarità contabile secondo quanto previsto dall’art. 49 Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

## **DELIBERA**

Di adottare il Regolamento di funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara allegato al presente provvedimento;

Di stabilire che il Regolamento entrerà in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo on line della presente deliberazione.

**Il Vice Sindaco Metropolitano**

**Avv. Riccardo Mauro**  
(firmato digitalmente)

**Il Segretario Generale**

**Avv. Umberto Nucara**  
(firmato digitalmente)

Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Delibera n. 66/2019 del 27/06/2019

Firmato da: NUCARA UMBERTO --- Riccardo Mauro

*Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  
DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente*

REGOLAMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
COMMISSIONI GIUDICATRICI E SEGGI DI GARA

Approvazione: delibera sindacale n.  
In vigore dal

## **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la costituzione e il funzionamento presso la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria - d'ora in avanti SUA - di tutte le Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture.

2. Il Regolamento definisce i requisiti professionali e morali dei componenti, i criteri per la nomina, la composizione delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, i compiti attribuiti, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

## **Art. 2 Validità ed efficacia del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, con l'eccezione dell'art. 12 la cui efficacia è posticipata all'approvazione dell'Elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici e di gara, si applicano a tutte le procedure, ancorché indette in data antecedente all'atto di approvazione, per le quali alla predetta data di entrata in vigore, la commissione di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - d'ora in avanti Codice - per la valutazione delle offerte non sia stata ancora nominata.

## **Art. 3 Definizioni**

### 1. Commissione giudicatrice.

Si nomina una Commissione giudicatrice quando una procedura di gara viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito anche OEPV) ai sensi dell'art. 95 del Codice Appalti.

### 2. Seggio di gara.

Si nomina un seggio di gara quando una procedura di gara viene aggiudicata con il criterio del prezzo più basso (di seguito anche PPB) di cui all'art. 95, comma 4, del Codice Appalti.

## **Art. 4 Soggetti cui compete la valutazione delle offerte**

1. I soggetti da nominare per la valutazione delle offerte sono determinati in ragione del criterio di aggiudicazione dell'appalto e dalla sua configurazione specifica, con riferimento a ciascuna gara.

2. Quando si aggiudica con il criterio dell'OEPV si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice Appalti, i cui membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo. La Commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente e tra i dipendenti dei Comuni e degli Enti associati alla SUA. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità o ricorrano esigenze oggettive comprovate si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità di seguito indicate.

3. La Commissione è presieduta, di norma, da un Dirigente dell'Ente, tenendo conto dell'esperienza posseduta nel settore oggetto dell'affidamento.

4. Quando si aggiudica con il criterio del PPB si provvede alla nomina del Seggio di gara i cui componenti sono scelti fra i Responsabili ed il personale della SUA o della Città metropolitana, con profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto.

## **Art. 5 Organo competente per la nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara**

1. La nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara compete al dirigente, o in caso di assenza o impedimento, al soggetto che lo sostituisce. A tale scopo il dirigente della SUA adotta l'atto di nomina nel quale è indicato anche il Presidente della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara.

## **Art. 6 Numero dei componenti della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara**

1. La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, di norma da tre membri; in casi di procedure di particolare complessità potranno essere nominati cinque membri.
2. Il Seggio di gara è composto in via ordinaria dal solo responsabile del procedimento di gara, ovvero da tre componenti.
3. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è individuato fra il personale della SUA anche il segretario verbalizzante e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario; esso non è un membro della Commissione giudicatrice o del Seggio di gara in quanto è privo del diritto di giudizio e di voto. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara possono essere individuati anche uno o più membri supplenti.
4. Il membro supplente rimarrà in carica fino alla fine delle operazioni di gara.

#### **Art. 7 Requisiti professionali**

1. Possono svolgere le funzioni di componente della Commissione giudicatrice:
  - a) I professionisti esercenti professioni regolamentate in possesso di esperienza lavorativa nell'ambito di attività richiesta dalla procedura di gara di almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni che abbiano assolto gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
  - b) I dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria e delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice con profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto;
  - c) I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2. Sono, di norma, considerati di particolare complessità, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:
  - a) procedure di project financing o concessione di lavori e di servizi;
  - b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
  - c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
  - d) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali;
  - e) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento ad es. alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi.

#### **Art. 8 Requisiti di moralità**

1. Non possono far parte di Commissioni giudicatrici, né di Seggi di gara, né segretari o custodi della documentazione di gara:
  - a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  - b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
  - c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 11 primo comma, 320, 321, 322, 322-

bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le cause di esclusione indicate al precedente comma operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Non possono, altresì, essere nominati membri di Commissioni giudicatrici coloro che, in tale qualità, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

5. I professionisti esercenti professioni regolamentate che hanno subito sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o la sanzione della cancellazione non possono essere nominati componenti di commissione.

## **Art. 9 Criteri di nomina**

1. La nomina della Commissione giudicatrice avverrà applicando per ciascun membro uno o più dei seguenti criteri, in ragione dell'oggetto o della specificità della procedura, secondo criteri di rotazione procedendo con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati, individuati tra:

- i dipendenti della Città Metropolitana, che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto;
- i dipendenti dell'Ente convenzionato e per lo specifico appalto, ove l'Ente indichi uno o più componenti;
- i soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonee competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza, nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto;
- i professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati nel rispetto delle previsioni del Codice e iscritti nell'Elenco dei componenti delle Commissioni giudicatrici tenuto dalla SUA;

2. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in Albi professionali o non appartenenti a Ordini o Collegi professionali o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, i membri sono scelti mediante indagine di mercato svolta anche



attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o di social network (linkedin o simili).

3. I sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.

4. La nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara deve essere effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. La partecipazione alla Commissione giudicatrice per i dipendenti della Città metropolitana, compreso il personale con qualifica dirigenziale, è obbligatoria. L'attività di commissario è prioritaria rispetto ai compiti d'istituto, deve essere svolta nei tempi previsti dal timing di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari) ed è inserita tra gli obiettivi attribuiti al dipendente nell'annualità di riferimento. I Dirigenti delle strutture cui i commissari sono assegnati stabilmente adottano ogni misura idonea a garantire che essi possano partecipare alle attività della Commissione fino a che l'incarico non sia stato portato a conclusione. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento costituisce violazione del Codice di comportamento valutabile in ogni ambito e sede competente.

#### **Art. 10 Incompatibilità - Conflitti d'interesse – Revoca – Sostituzione**

1. I componenti della Commissione giudicatrice non devono trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 42 commi 2 e 3 e 77 commi 4, 5 e 6 del Codice, dall'art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 51 c.p.c., nonché da quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione delle Corruzioni in vigore nella Città Metropolitana di Reggio Calabria<sup>1</sup>. A tal fine, in sede di prima riunione, i membri della Commissione devono

---

<sup>1</sup> Art. 42 D.Lgs. n. 50/2016:

comma 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione Appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#).

comma 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016:

comma 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

comma 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

comma 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni.

2. Il Presidente della Commissione o qualunque membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente, potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro; su tali questioni si pronuncerà l'ufficio dirigenziale confermando o meno l'incarico.

3. L'eventuale revoca della nomina della Commissione, potrà avvenire solo con atto del Soggetto che ha nominato la Commissione giudicatrice e solo prima dell'inizio dei lavori da parte della Commissione.

4. Ove uno o più membri vengano meno per qualsiasi ragione si procederà alla loro sostituzione; in caso di ingresso di un nuovo membro, la Commissione dovrà ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

5. In caso di rinnovo del procedimento di gara ai sensi dell'art. 77, comma 11 del Codice dei contratti è riconvocata la medesima Commissione.

### **Art. 11 Funzioni**

1. La Commissione giudicatrice provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria e precisamente:

- valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti, ove tale attività non sia stata assegnata ad un Seggio di gara costituito solo per l'esame della documentazione amministrativa della specifica gara;
- valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi in gara;
- supporta il RUP nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte selezionate.

2. Il Seggio di gara provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria e precisamente:

- valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti;
- dispone il soccorso istruttorio;
- valuta le offerte economiche dei concorrenti ammessi in gara.

3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del PPB la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP.

4. Alla Commissione giudicatrice e al Seggio di gara non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla Stazione Appaltante.

### **Art. 12 Indennità e compensi membri esterni delle Commissioni giudicatrici**

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che

---

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Art. 51 c.p.c. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta di un comitato di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.

2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

4. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni si fa riferimento ai parametri di riferimento espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, i cui parametri di riferimento sono stati aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29/09/2004, pareri che costituiscono "criteri di riferimento tutt'ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione" come espresso nella sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Campania n. 5627 del 28/08/2008, ovvero:

- a) Nel caso di gare per lavori da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - i. compenso base pari al 1% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
  - ii. compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 2% del compenso base;
  - iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
  - iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
  - v. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.
- b) Nel caso di gare di concessione/project financing/partenariato pubblico-privato da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - i. Compenso base pari al 2% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
  - ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 2,50% del compenso base;
  - iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
  - iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
  - v. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

5. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma precedente secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

- Massimo dei compensi spettanti ai commissari fino a 10 concorrenti: € 2500,00
- gare da 11 a 20 concorrenti: € 3500,00
- gare da 21° 30 concorrenti € 4500,00
- gare oltre 31 concorrenti € 5000,00

6. Nel caso di appalti di servizi e forniture per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si farà riferimento - per analogia - a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa ad "Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", nel quale si ritiene che, "essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso". Il Compenso dei commissari esterni all'amministrazione sarà pertanto così definito:

- i. Compenso a vacanza <sup>2</sup> sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- ii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- iii. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

7. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma precedente secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

- Massimo dei compensi spettanti ai commissari fino a 10 concorrenti: € 2000,00
- gare da 11 a 20 concorrenti: € 3000,00
- gare da 21° 30 concorrenti € 4000,00
- gare oltre 31 concorrenti € 5000,00

8. Per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti che risiedono fuori da territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria si fa riferimento alla normativa prevista dai contratti nazionali del comparto Funzioni locali.

9. I compensi stabiliti nei precedenti commi avranno efficacia e saranno applicate dopo la costituzione dell'Elenco dei commissari di cui .

### **Art. 13 Autonomia**

1. La Commissione giudicatrice ed il Seggio di gara operano con piena autonomia di valutazione rispetto alla SUA ed a qualunque altro soggetto. La Commissione giudicatrice ed il Seggio di gara non riceveranno da altri soggetti indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara; eventuali indebiti interventi saranno segnalati dal Presidente della Commissione e/o dai singoli commissari all'ufficio dirigenziale della SUA e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente.

### **Art. 14 Operazioni di gara e gestione delle sedute pubbliche. Trasparenza. Verbalizzazione delle operazioni di gara. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento alla fase eventuale di verifica di anomalia dell'offerta**

1. Il lavoro della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è improntato alla massima trasparenza. Le operazioni di gara devono svolgersi con continuità e concentrazione ed essere il più possibile ravvicinate.

2. La Commissione giudicatrice e il seggio di gara possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. Il giorno, la sede e l'ora dello svolgimento delle sedute pubbliche sono resi noti mediante pubblicità sulla piattaforma telematica in uso. Qualora le attività non si concludano nella stessa seduta, questa va sospesa e individuata una nuova data per la continuazione e la conclusione dei lavori.

4. L'atto di nomina della Commissione giudicatrice deve essere pubblicato tempestivamente e comunque prima dell'insediamento della Commissione, sul portale gare telematiche e deve contenere la composizione, il curriculum e i costi anche solo stimati.

5. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice, che opera in piena autonomia rispetto alla Stazione Appaltante, valuta il contenuto delle offerte secondo i criteri motivazionali presenti nella documentazione di gara.

6. Ai fini di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle

---

<sup>2</sup> con riferimento all'art. 6 del D.M. 143/2013, l'importo orario per prestazioni a "vacazione" è fissata per il professionista incaricato da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora.

proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/sub criteri ed i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara.

7. La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata.

8. Nel pieno rispetto di quanto sopra riferito, prima dell'apertura delle offerte, la Commissione metterà puntualmente a verbale la determinazione in dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte passibili di discrezionalità, in perfetta attuazione di quanto specificato nei documenti di gara.

9. I suddetti criteri di valutazione, oltre che puntualmente riferiti nel verbale di gara, verranno esplicitati nella prima seduta pubblica successiva.

10. Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai singoli commissari.

11. La Commissione giudicatrice adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. In caso di votazione non è ammessa astensione.

12. Le sedute pubbliche per l'apertura delle offerte tecniche e per la lettura dei punteggi riportati sono gestite dalla Commissione giudicatrice, anche in seduta non plenaria.

13. Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice è gestito dal Seggio di gara o dalla Commissione giudicatrice nel caso in cui a quest'ultima sia affidata anche la fase di ammissione dei concorrenti.

14. L'attività della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è riportata interamente nei verbali di gara.

15. I verbali devono sempre rappresentare in maniera veritiera i fatti che intendono riportare e descrivere con esattezza l'individuazione dei soggetti presenti.

16. La descrizione delle attività verbalizzate deve essere completa, sia pure sintetica in modo da non pregiudicarne una immediata ricostruzione, proporzionata e adeguata rispetto al tipo di attività esercitata. I verbali devono essere sempre redatti in modo da consentire, ex post, la più ampia possibilità di controllo e di sindacato amministrativo e giurisdizionale.

17. I principali verbali delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:

- Verbale di apertura documentazione amministrativa;
- Verbale di verifica del procedimento di soccorso istruttorio o integrazioni richieste;
- Verbale di apertura documentazione tecnica;
- Verbale di valutazione qualità della Commissione Giudicatrice;
- Relazione eventuale di verifica tecnica di conformità;
- Verbale di apertura offerta economica;
- Verbale di verifica anomalia dell'offerta;
- Verbale di chiusura con proposta di aggiudicazione o proclamazione di gara deserta.

18. La Commissione giudicatrice, eventualmente integrata da esperti secondo quanto previsto dal successivo art. 16, partecipa alla fase di verifica di anomalia dell'offerta, qualora il RUP ne richieda il supporto e nel rispetto delle seguenti regole: ove la Commissione in via automatica, qualora si presenti la casistica di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, ovvero in via discrezionale in applicazione del successivo comma 6 del medesimo articolo, ritenesse che l'offerta necessiti di verifica di congruità, ne informerà il RUP; verrà attivato il procedimento di verifica dell'anomalia, che sarà condotto dal RUP con l'ausilio della Commissione giudicatrice. Il procedimento si conclude con un provvedimento del RUP su parere della Commissione che avrà ad oggetto o l'accertamento di congruità dell'offerta, ovvero l'accertamento di anomalia dell'offerta. In quest'ultimo caso, il procedimento è ripetuto fino a che non si individui un'offerta valida o fino a quando non sia esaurita la graduatoria. La Commissione può anche disporre che le offerte che seguono in graduatoria sospette di anomalia siano verificate contestualmente alla prima per accelerare il procedimento.

### **Art. 15 Eventuali supporti alla Commissione Giudicatrice**

1. Ove lo richiedano la natura della gara o le problematiche emerse nel corso della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnici al personale di altri uffici della Città Metropolitana o, in caso di mancanza di professionalità interne, anche a consulenti esterni.
2. I soggetti eventualmente consultati limitano la propria attività all'esame delle caratteristiche tecniche dell'offerta e non hanno il potere di affiancare nelle proprie valutazioni la Commissione giudicatrice. L'attribuzione dei punteggi avviene da parte dei soli componenti della Commissione giudicatrice in seduta plenaria.
3. Qualora risulti necessario la Commissione giudicatrice potrà chiedere meri chiarimenti sulle offerte tecniche ai singoli concorrenti, senza chiederne o accettarne alcuna modifica o integrazione all'offerta e nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.

### **Art. 16 Responsabilità e codice etico**

1. Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra Città metropolitana di Reggio Calabria e la Commissione di gara; ognuno dei due soggetti assume quindi la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.
2. La condotta ed il contegno dei componenti le Commissioni giudicatrici e i seggi di gara dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:
  - a. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'Amministrazione Regionale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
  - b. operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
  - c. non accettare incarichi di componente per i quali non si è qualificati;
  - d. soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
  - e. mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
  - f. ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
  - g. garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
  - h. non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
  - i. non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazioni;
  - j. riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
  - k. comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
  - l. non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.
3. I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile.
4. In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione.

5. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto dalla SUA qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

6. La Città metropolitana di Reggio Calabria e, per essa, la SUA ha la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione. I documenti, pertanto, non potranno essere in nessun modo utilizzati se non previa autorizzazione.

#### **At. 17 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme del Codice dei contratti e alle Linee- guida Anac.

#### **Art. 18 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo on line della relativa deliberazione del Sindaco Metropolitano.